II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 18 aprile 1983

che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Tunisia per i prodotti di competenza di detta Comunità

(83/211/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che il 16 febbraio 1983 è stato siglato il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina (1), in appresso denominati rispettivamente «protocollo» e «accordo», per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore del protocollo è opportuno, tenendo conto delle disposizioni di quest'ultimo, che gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio fissino il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Tunisia in modo autonomo;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Fino all'entrata in vigore del protocollo, il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Tunisia è quello che risulta dalle disposizioni dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1983.

Il Presidente
I. KIECHLE

(1) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 119.

ALLEGATO

Condizioni particolari di applicazione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica

Articolo 1

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Tunisia, secondo il calendario seguente:

— alla data di entrata in vigore della presente decisione, ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

— le altre tre riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il:
  — 1° gennaio 1984,
  — 1° gennaio 1985,
  — 1° gennaio 1986.

Articolo 2

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti della Tunisia.

Articolo 3

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Tunisia, secondo il seguente calendario:

— alla data di entrata in vigore della presente decisione, ciascuna tassa è ridotta al 60 % dell'aliquota di base;

— le altre tre riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il:
  — 1° gennaio 1984,
  — 1° gennaio 1985,
  — 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Tunisia, è abolita.

Articolo 4

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Tunisia.

Articolo 5

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Tunisia sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

— alla data di entrata in vigore della presente decisione: 75 %,

— 1° gennaio 1984: 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Tunisia.